CITTA' DI TORINO

DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO
AREA EDILIZIA PRIVATA (D26)

DEL 189 / 2021 **15/03/2021**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 MARZO 2021

(proposta dalla G.C. 23 febbraio 2021)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIOVARA Massimo	PATRIARCA Lorenza
AMORE Monica	GRIPPO Mariagrazia	PETRARULO Raffaele
ARTESIO Eleonora	IMBESI Serena	POLLICINO Marina
AZZARA' Barbara	LAVOLTA Enzo	RUSSI Andrea
BUCCOLO Giovanna	LO RUSSO Stefano	SCANDEREBECH Federica
CARLEVARIS Cinzia	LUBATTI Claudio	SGANGA Valentina
CARRETTA Domenico	MAGLIANO Silvio	TEVERE Carlotta
CARRETTO Damiano	MALANCA Roberto	TISI Elide
CHESSA Marco	MENSIO Federico	TRESSO Francesco
CURATELLA Cataldo	MONTALBANO Deborah	VERSACI Fabio
FERRERO Viviana	NAPOLI Osvaldo	
FOGLIETTA Chiara	NAPOLITANO Vincenzo	
FORNARI Antonio	PAOLI Maura	
GIACOSA Chiara	PARLACINO Francesca	

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 40 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: DI MARTINO Antonietta - FINARDI Roberto - IARIA Antonino - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - PIRONTI Marco - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: RICCA Fabrizio

Con la partecipazione del Vicesegretario Generale FERRARI Giuseppe.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: DEMOLIZIONE DI FABBRICATO PRODUTTIVO ESISTENTE E SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE IN VIA ROVERETO N. 51. PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AL P.R.G.C. EX ARTICOLO 14 D.P.R. N. 380/2001 E ARTICOLO 5 COMMI 9-14 LEGGE N. 106/2011. APPROVAZIONE DEROGA.

Proposta dell'Assessore Iaria.

La Legge 12 luglio 2011 n. 106 "Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia e ulteriori disposizioni in materia di governo del territorio", entrata in vigore il 14 maggio 2011, ha introdotto, all'articolo 5, nei commi da 9 a 14, nuove norme al fine di "... incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili ...", demandando alle Regioni di approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:
a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.
Ai sensi del comma 14 del medesimo articolo 5, nelle regioni a statuto ordinario, decorso l'ulteriore termine di centoventi giorni sempre dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione e sino all'entrata in vigore di specifica legge regionale, le disposizioni introdotte dal comma 9 sono immediatamente applicabili e la volumetria aggiuntiva, da riconoscere quale misura premiale, è realizzabile in misura non superiore al venti per cento del volume dell'edificio, se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici destinati ad uso diverso.
Entro il sopra citato termine la Regione Piemonte non ha approvato specifica legge di incentivazione recependo, quindi, le disposizioni introdotte dalla legge nazionale e, con circolare

del Presidente della Giunta Regionale n. 7/UOL del 9 maggio 2012, ha provveduto a fornire le prime indicazioni per dare operatività alla stessa.
Con successivo comunicato dell'Assessore all'Urbanistica della Regione Piemonte, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - Supplemento Ordinario del 16 ottobre 2014, sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito agli interventi edilizi in deroga previsti dalla Legge n. 106/2011.
Ai sensi dei commi 9 e 13 dell'articolo 5 della Legge n. 106/2011, agli interventi rientranti nelle finalità della nuova Legge si applica l'articolo 14 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; tale articolo prevede, ordinariamente, la possibilità del rilascio di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali, previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale, per soli impianti pubblici o di interesse pubblico.
In forza del combinato disposto dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dell'articolo 5 commi 11 e 13 della Legge n. 106/2011, risultano, quindi, assentibili, in deroga al P.R.G, gli interventi edilizi riconosciuti di razionalizzazione e riqualificazione, fermo restando "... il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".
Tale disposizione si applica, pertanto, sia ad interventi su edifici ed impianti pubblici, sia su impianti o edifici privati per i quali sia stato riconosciuto l'interesse pubblico promosso dalla Legge n. 106/2011, anche prevedendo il mutamento di destinazione d'uso "... purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari ...".
Le deroghe, fermi restando i limiti massimi di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 1444/1968, possono, comunque, riguardare esclusivamente i seguenti parametri:
- limiti di densità edilizia;
- altezze;
- distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione del P.R.G. e degli strumenti urbanistici esecutivi.
Gli interventi di razionalizzazione/riqualificazione non possono comunque riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo-edilizio in sanatoria.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009), la Città di Torino ha approvato i primi indirizzi e criteri applicativi delle norme di incentivazione contenute nella Legge n. 106/2011, finalizzati a consentire la valutazione delle proposte progettuali avanzate ai sensi di tale legge, nonché per semplificare e accelerare le fasi tecniche istruttorie.
Nella stessa deliberazione, in merito ai concetti di "compatibilità" e di "complementarietà" si è provveduto, in particolare, ad effettuare una preliminare analisi dell'impianto urbanistico del Piano Regolatore Generale di Torino, che costituisce l'elemento di base per le valutazioni sulle destinazioni d'uso.
Da tale ricognizione risulta, con ogni evidenza, che il P.R.G. contiene già il concetto di compatibilità tra destinazioni d'uso, prevedendo, ordinariamente destinazioni urbanistiche articolate su mix funzionali estesi a comparti urbani omogenei comprendenti una pluralità di attività diverse, suddivise in "attività consentite" (caratterizzanti la destinazione principale) ed "attività ammesse" con ciò intendendo quelle che in sede di pianificazione generale sono state, per l'appunto, ritenute compatibili o complementari a quelle principali.
Devono, pertanto, essere considerate "compatibili o complementari" con le destinazioni principali le destinazioni d'uso espressamente ammesse dal vigente P.R.G. nelle rispettive "Aree normative" e "Zone normative".
Si ritiene quindi che, in attuazione del cosiddetto Decreto Sviluppo, per gli interventi daattuarsi ai

sensi della Legge n. 106/2011, tale compatibilità non sia soggetta alle eventuali limitazioni di P.R.G. relativamente alla distribuzione delle attività, sia in termini quantitativi (ad esempio limitazioni percentuali o in valori assoluti), sia rispetto alla loro collocazione e distribuzione (ad esempio limitazione ad alcuni piani o ad alcune porzioni di immobili).
Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 1 ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009) sono state approvate integrazioni e modifiche agli indirizzi e criteri applicativi già assunti con precedente deliberazione del 26 febbraio 2013, fornendo, altresì, utili indicazioni di carattere procedurale per quanto concerne gli interventi con valenza urbanistica, aventi i contenuti di uno Strumento Urbanistico Esecutivo, i cui progetti definiscono l'assetto morfologico dell'edificato e degli spazi pubblici, nonché le relative opere di urbanizzazione, costituenti il presupposto di riqualificazione richiesto dalla Legge n. 106/2011, ed ulteriori opere aggiuntive da realizzare a cura e spese del soggetto attuatore o impegni economici, da concordare con la Città, finalizzati alla valorizzazione del contesto nel quale si realizza l'intervento.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009), sono state approvate ulteriori integrazioni ai predetti indirizzi e criteri applicativi, nonché al fine di garantire omogeneità di trattamento nell'istruttoria delle diverse proposte e bilanciare, in termini di proporzionalità, l'interesse privato con quello pubblico, un metodo di calcolo per la quantificazione del contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana, da versare in alternativa alla diretta esecuzione delle opere e da commisurare facendo riferimento, sia all'entità degli oneri di urbanizzazione dovuti, assimilando l'intervento previsto in deroga alla nuova costruzione, sia alla quotazione immobiliare media di mercato.
Infine, con deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05605/009) sono state approvate ulteriori integrazioni agli indirizzi e criteri applicativi della Legge n. 106/2011 in materia di delocalizzazioni delle volumetrie e di risorse aggiuntive compensative per interventi su immobili in Aree per Servizi Pubblici e in Aree da Trasformare per Servizi (A.T.S.), consistenti in una maggiorazione - sostitutiva della monetizzazione – in misura corrispondente al sopraccitato contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana.
L'area oggetto del presente permesso di costruire in deroga è sita nella porzione ovest dell' isolato compreso tra la vie Mombasiglio, Rovereto, Mombarcaro e Bistagno nella Circoscrizione 2, zona Santa Rita, ed è inserita in un ambito urbano caratterizzato da costruzioni, a destinazione prevalentemente residenziale. con un'altezza variabile dai 3 ai 7 piani fuori terra edificati, prevalentemente, a partire dal secondo dopoguerra fino agli anni '80/'90, con alcuni inserimenti puntuali di fabbricati a destinazione produttiva.
Il fabbricato oggetto di demolizione, dismesso da parecchi anni, è costituito da una grossa costruzione, tipica delle attività industriali, di SLP pari a metri quadrati 2.647,47 e superficie coperta di metri quadrati 2.191,73, che occupa interamente la porzione rimasta ancora da riqualificare dell'intero isolato sopra citato. La costruzione in oggetto è stata realizzata nel 1960 per ospitare l'attività di produzione di apparecchi televisivi della Watt Radio in seguito, acquistata dalla COMAU, è stata utilizzata per ospitare gli uffici dei disegnatori della COMAU stessa.
L'intervento in questione riguarda la demolizione del fabbricato produttivo citato e la successiva realizzazione di un nuovo edificio interamente a destinazione residenziale, a 6 piani fuori terra più un arretrato, per complessivi metri quadrati 3.508,90 di SLP, un piano interrato adibito a cantine e autorimesse, l'area interna sistemata in parte a verde privato e in parte a parcheggio. L'altezza del fabbricato in progetto misura metri 20,10, maggiore di centimetri 60 rispetto a quella consentita dall'articolo A, comma A 11, dell'appendice 1 al Regolamento Edilizio, motivata esclusivamente dalla necessità di incrementare lo spessore dei solai per perseguire l'efficientamento energetico della nuova costruzione, pertanto rientrante nei fini posti dalla Legge 106/2011.
Il lotto fondiario misura complessivamente metri quadrati 2.348,03 dei quali metri quadrati 1.403,40 saranno interessati dalla costruzione del nuovo fabbricato residenziale e metri quadrati 944,63 saranno trasformati in parcheggio per l'adiacente Poliambulatorio LARC, oggetto del

Permesso di Costruire in deroga n. 22 del 16 giugno 2016.
La Superficie Lorda di Pavimento (SLP) necessaria per la realizzazione dell'intervento, pari a metri quadrati 3.508,90 proviene una quota dalla SLP del fabbricato demolito – metri quadrati 2.647,47 – un'altra quota dalla premialità consentita dalla Legge 106/2011 pari al 10% della superficie coperta del fabbricato preesistente – metri quadrati 219,17 (10% di metri quadrati 2.191,73) e, l'ultima porzione – metri quadrati 830,00 - da parte del residuo di SLP, originariamente di quadrati 2.117,00, non utilizzata nel precedente intervento di cui al Permesso di costruire in deroga n. 22 del 16 giugno 2016 avente ad oggetto il cambio di destinazione d'uso di parte del fabbricato produttivo esistente da attività produttiva a Poliambulatorio sanitario. Tale Permesso di Costruire prevedeva, infatti, la demolizione della preesistente palazzina uffici del fabbricato produttivo COMAU, che prospettava la via Bistagno, con l'obiettivo di liberare lo spazio antistante all'accesso al nuovo laboratorio sanitario; quota della SLP demolita – metri quadrati 2.117,00 - è stata conservata con la possibilità, regolata da atto unilaterale d'obbligo del 22 aprile 2016, Rep. n. 666 Prog. n. 437, allegato al citato permesso di costruire, di utilizzarla mediante la presentazione di specifica istanza entro tre anni dal rilascio del titolo abilitativo relativo al Poliambulatorio(16 giugno 2016), pena la decadenza della possibilità di sfruttare tale residuo di SLP.
La facoltà di riutilizzo della SLP, come precisato nel punto del citato atto d'obbligo, è da riferirsi sia ad interventi da realizzarsi nell'area oggetto della prima trasformazione, sia ad altre aree o fabbricati anch'essi da riqualificare.
La proprietà ha presentato, in data 13 giugno 2019, al protocollo dell'Area Edilizia Privata, istanza, registrata con il numero 2019-15-12532, volta ad ottenere permesso di costruire in deroga, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001 ed articolo 5 commi 9-14 della Legge n. 106/2011, per i parametri della densità edilizia, destinazione d'uso e altezza del fabbricato per la realizzazione dell'intervento sopra descritto.
L'intervento è previsto dal vigente P.R.G.C. in Area da Trasformare per Servizi (ATS) Ambito 12q "Seimar", normata dagli articoli 7 e 20 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G.C..
Nelle ATS, come nel caso in questione, la trasformazione deve essere attuata mediante strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica o privata esteso all'intero ambito o a più ambiti, qualora la scheda ne prescriva la trasformazione unitaria congiunta con altri ambiti.
In attuazione delle citate norme di P.R.G.C. nelle Aree da Trasformare per Servizi su tutti gli edifici esistenti, non coerenti con le trasformazioni previste dal piano, sono ammessi unicamente interventi fino al restauro e risanamento conservativo, senza cambio di destinazione d'uso.
L'intervento proposto risulta, pertanto, non ammesso con le regole ordinarie di attuazione previste dal P.R.G.C..
Il progetto presentato, tuttavia, prevede la realizzazione di un fabbricato residenziale, che, in considerazione delle caratteristiche del contesto urbano e della zonizzazione di P.R.G., risulta compatibile e complementare, ai sensi della Legge n. 106/2011 e come meglio precisato nella deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009).
L'approvazione del progetto è consentita in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001, in quanto l'intervento proposto persegue i fini, previsti dalla legge, della riqualificazione e razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e riveste concreto e specifico interesse pubblico, perseguendo finalità di stimolo e sostegno alle attività economiche, con l'obiettivo di porre rimedio a situazioni degradate o di bassa qualità sotto il profilo sociale ed economico e di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica.
L'intervento in questione genera un fabbisogno di aree a servizi, ai sensi dell'articolo 21 della Legge Regionale 56/77, pari metri quadrati 2.580,07 che verranno interamente monetizzati, come previsto all'articolo 21, comma 4 bis, della legge stessa, per un valore pari a Euro 737.255,00.
Alla presente deliberazione è allegato il progetto di fattibilità tecnica economica delle opere di urbanizzazione da realizzare interamente a cura e spese del proponente, per un importo complessivo

pari a Euro 44.923,55. Dette opere riguardano il giardino pubblico posto a nord del lotto d'intervento e consistono nella realizzazione di un'aiuola con la piantumazione di 6 alberi di alto fusto in luogo della precedente fontana ormai non funzionante da parecchio tempo; rifacimento del manto bituminoso del marciapiedi adiacente al giardino lato via Monbasiglio; realizzazioni di "nasi" e rampe pedonali sui marciapiedi che delimitano l'incrocio stradale tra via Bistagno e via Mombarcaro; ripristino delle caditoie esistenti e realizzazione di nuova segnaletica orizzontale.
Il progetto è stato esaminato favorevolmente dal competente Servizio Urbanizzazioni, come da parere del 31 dicembre 2020, protocollo n. 19764/2020, in quanto le opere previste contribuiscono alla riqualificazione del contesto urbano, elemento necessario ai sensi della Legge 106/2011.
Prima del rilascio del Permesso di Costruire dovrà essere prodotto Atto unilaterale d'obbligo regolante tempi, modalità e garanzie finanziarie legate all'attuazione dell'intervento edilizio e delle opere di urbanizzazione.
La stima del contributo di costruzione dovuto per l'intervento in oggetto è pari ad Euro 707.811,90, di cui Euro 525.808,66 relativa agli oneri di urbanizzazione ed Euro 182.003,24 relativo al Costo di Costruzione, comunque da aggiornarsi al momento del rilascio del Permesso di Costruire.
Al fine di favorire la riqualificazione del contesto urbano, in conformità ai criteri previsti dalla citata deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009), è stato calcolato il valore del contributo di riqualificazione che, per l'intervento in questione, è pari ad Euro 202.436,33 nonché il valore del contributo aggiuntivo compensativo, previsto con successiva deliberazione della Giunta Comunale in data 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05605/009), per gli interventi in deroga da realizzare in Aree per Servizi Pubblici ed in Aree da Trasformare per Servizi (A.T.S.), come nel caso di specie, consistente in una maggiorazione - sostitutiva della monetizzazione - in misura corrispondente al predetto contributo economico finalizzato alla riqualificazione, dell'importo di Euro 202.436,33 .
Il progetto è stato sottoposto alla Commissione Edilizia della Città che, nella seduta del 4 giugno 2020, ha espresso parere favorevole in merito all'intervento in deroga al P.R.G.C..
L'istruttoria tecnica è stata conclusa favorevolmente dai competenti Uffici.

1. Il presente provvedimento, pertanto, approva la deroga, ai sensi dell'articolo 5 commi 9-14 della Legge n. 106/2011 e dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001, finalizzata alla realizzazione dell'intervento edilizio proposto, per i parametri della densità edilizia, destinazione d'uso e altezza del fabbricato e lo schema di Atto unilaterale d'obbligo regolante tempi, modalità e garanzie finanziarie legate all'attuazione dell'intervento edilizio e delle opere di urbanizzazione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Visto l'articolo 5 commi 9-14 del Decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 106

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 maggio 2012, n. 7/UOL; Viste la deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009) di

approvazione di indirizzi e criteri applicativi dell'articolo 5 commi 9-14 Legge 12 luglio 2011 n. 106, la deliberazione della Giunta Comunale del 1 ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009) di approvazione di integrazioni e modifiche ai precitati indirizzi e criteri e la successiva deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009) di approvazione dei criteri di quantificazione del contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana e la deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05605/009) di approvazione di ulteriori integrazioni agli indirizzi e criteri applicativi, di cui alle deliberazioni precedentemente citate, in materia di delocalizzazioni delle volumetrie e di risorse aggiuntive compensative per interventi su immobili in Aree per Servizi Pubblici e in Aree da trasformare per Servizi (A.T.S.);

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con particolare riferimento all'articolo 14 e relativa comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio di permesso di costruire in deroga del 7 dicembre 2020 pubblicata sul sito internet del Comune di Torino all'indirizzo: http://www.comune.torino.it/bandi ed all'Albo Pretorio del Comune

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di riconoscere che il progetto di riqualificazione dell’area sita via Rovereto n. 51 angolo via Mombasiglio e via Mombarcaro, presentato dalla proprietà, in data 13 giugno 2019, con istanza registrata al protocollo dell'Area Edilizia Privata al numero 2019-15-12532, volto ad ottenere permesso di costruire in deroga per i parametri della densità edilizia, destinazione d’uso e altezza del fabbricato, ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. 380/01 e articolo 5, commi 9-14, della Legge 106/2011, per la demolizione del fabbricato produttivo esistente e la successiva realizzazione di un nuovo edificio interamente a destinazione residenziale, a 6 piani fuori terra più un arretrato, per complessivi metri quadrati 3.508,90 di SLP, un piano interrato adibito a cantine e autorimesse e l’area interna sistemata in parte a verde privato e in parte a parcheggio che verrà utilizzato dall’adiacente Poliambulatorio sanitario, nonché il relativo progetto delle opere di urbanizzazione (allegati dal n. 1 al n. 11) ha interesse pubblico riconducibile alle finalità della Legge 12 luglio 2011 n. 106 "Conversione in legge con modificazione del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia e ulteriori disposizioni in materia di governo del territorio";
2. di approvare la deroga, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001 e della sopra richiamata Legge n. 106/2011, ai parametri della densità edilizia, destinazione d’uso e altezza del fabbricato;
3. di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa alla Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizie, come richiesto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 maggio 2012, n. 7/UOL;
4. di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale, sarà rilasciato Permesso di Costruire in Deroga per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto, previo pagamento del contributo

di costruzione stimabile, alla data odierna, in Euro 707.811,90, comunque da aggiornarsi al momento del rilascio del suddetto permesso di costruire, del contributo di riqualificazione stimabile in Euro 202.436,33, quantificato conformemente a quanto previsto nella deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009) e del contributo aggiuntivo compensativo stimabile in Euro 202.436,33 come da deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05605/009);

5. di approvare lo schema di Atto unilaterale d'obbligo regolante l'attuazione dell'intervento edilizio, delle opere di urbanizzazione e relative garanzie finanziarie (allegato 12);
6. di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dall'allegato documento (allegato 13_VIE).

Proponenti:

L'ASSESSORE
Antonino Iaria

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Mauro Cortese

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Artesio Eleonora, Carretta Domenico, Carretto Damiano, Curatella Cataldo, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Montalbano Deborah, Parlacino Francesca, Patriarca Lorenza, Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Scanderebech Federica, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 22
VOTANTI 21

ASTENUTI 1:
Napoli Osvaldo

FAVOREVOLI 21:
Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

IL PRESIDENTE	IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
Francesco Sicari	Giuseppe Ferrari

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-189-2021-All_1-TAV_01.pdf.p7m
2. DEL-189-2021-All_2-TAV_02.pdf
3. DEL-189-2021-All_3-TAV_03.pdf
4. DEL-189-2021-All_4-TAV_04A.pdf
5. DEL-189-2021-All_5-TAV_04B.pdf
6. DEL-189-2021-All_6-TAV_05.pdf
7. DEL-189-2021-All_7-TAV_06.pdf
8. DEL-189-2021-All_8-TAV_07.pdf
9. DEL-189-2021-All_9-TAV_08.pdf
10. DEL-189-2021-All_10-TAV_09.pdf
11. DEL-189-2021-All_11-TAV_OO.UU.pdf
12. DEL-189-2021-All_12-Bozza__atto_unilaterale.pdf
13. DEL-189-2021-All_13-VIE.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento